

LEGGE DI BILANCIO 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

Bonus nuove nascite (art. 1 commi 206-208)

Prevista - a titolo di incentivo alla natalità - che **per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 sia riconosciuto:**

- **un importo di 1000 euro una tantum**, erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione del figlio.
- tale importo è erogato dall'INPS su domanda dell'interessato, a condizione che:
 - il nucleo familiare di appartenenza del richiedente abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
 - il richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza, permesso di soggiorno o legame familiare indicate dalla norma.
- L'importo di 1000 euro non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante al fine delle imposte sui redditi.

Congedi parentali (art. 1 commi 217-218)

Elevamento dell'**indennità per congedo parentale:**

- **all'80% nel limite di due mesi** (anziché al 60% - già previsto per il secondo mese - e al 30% già previsto per il terzo mese).
 - entro il sesto anno di vita del bambino.
 - in alternativa tra i genitori.
- **ATTENZIONE:** si tratta di periodi di congedo successivi al primo mese - già all'80% - di congedo parentale.
 - **pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un'indennità pari all'80% sono elevati da 1 a 3 mesi.**
 - **solo per chi termina il congedo di maternità/paternità dopo il 31/12/2024.**
 - infatti, per chi ha terminato il congedo di maternità/paternità entro il 31/12/2024, l'elevamento all'80% è previsto complessivamente per 2 mesi (e non 3).

Decontribuzione di lavoratrici madri (art. 1 commi 219-220)

Dal 2025, riconoscimento di **un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore**, in favore:

- **delle lavoratrici dipendenti** (esclusi i rapporti di lavoro domestico).
- **e autonome** (escluse per coloro che hanno optato per il regime forfetario) che percepiscono almeno uno tra i:
 - redditi di lavoro autonomo
 - redditi d'impresa in contabilità ordinaria
 - redditi d'impresa in contabilità semplificata
 - redditi da partecipazione
- **Requisiti:**
 - **lavoratrici madri di due o più figli**
 - **spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;**
 - la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali **non deve essere superiore all'importo di 40.000 euro su base annua**, per le lavoratrici dipendenti.
 - Per le lavoratrici autonome, l'esonero in esame è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, quindi, al minimale annuo di retribuzione (minimale giornaliero per 312).
- **ATTENZIONE:**
 - Tale beneficio **non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano già essere beneficiari dell'esonero contributivo lavoratrici madri previsto per il 2024**, quindi ad esempio:
 - Lavoratrice dipendente madre di 2 figli inizierà già a beneficiare dell'esonero contributivo parziale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 di cui sopra (ove venga rispettato il requisito anagrafico del figlio e il limite reddituale previsto), in quanto per questa categoria di lavoratrici l'esonero totale era previsto fino al 31/12/2024)

- Lavoratrice madre di 3 o più figli, continuerà ancora a beneficiare dell'esonero contributivo totale di cui già ha beneficiato nel 2024 e continuerà a beneficiarne fino al 2026; dal 2027, invece, inizierà a beneficiare dell'esonero contributivo parziale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 di cui sopra (ove venga rispettato il requisito anagrafico del figlio e il limite reddituale previsto).

Per l'attuazione della presente disposizione è prevista l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.